
«Le responsabilità del Dirigente scolastico»



*Avv. Valeria Romano
(Procuratore dello Stato)*

Indice

- ▶ **1: RESPONSABILITA' CIVILE.** In particolare, gli infortuni scolastici
- ▶ **2: RESPONSABILITA' PENALE.** Profili penali conseguenti agli infortuni scolastici
- ▶ **3: RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.** Elementi strutturali e casistica applicativa

RESPONSABILITA' CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI


- ▶ **Tipologie di infortuni e relativa disciplina applicabile**
- ▶ **Casi pratici**
- ▶ **Il rapporto tra la Scuola e l'Avvocatura dello Stato: in particolare il contenuto del rapporto informativo**



Gli infortuni scolastici



Quando?



La natura giuridica del danno autocagionato

- Infortuni che gli alunni si procurano autonomamente;
- Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì **nell'ambito della responsabilità contrattuale**, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
- Quanto all'istituto scolastico, **l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso**

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 27 GIUGNO 2002, N. 9346



Infortuni autocagionati – riparto dell'onere della prova

- ✓ Hanno **natura contrattuale** ex art. 1218 c.c., *sub specie* di responsabilità contrattuale da contatto sociale;
- ✓ La prescrizione è decennale
- ✓ È applicabile "il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da **causa non imputabile** né alla scuola né all'insegnante.
- ✓ La scuola deve dimostrare in concreto che le lesioni sono state conseguenza di **una sequenza causale ad essa non imputabile**
- ✓ **Dimostrazione del caso fortuito:** *un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza*".



Casistica frequente in materia di infortunio auto-cagionato

- IL CASO DELL'ALUNNO CHE CORRENDO INCIAMPA SULLA FASCIA ANTISCIVOLO
- IL CASO DELL'ALUNNO CHE CADE DA UNA SEDIA
- IL CASO DELL'ALUNNO CHE INCIAMPA SU UN BANCO
- LA CADUTA SU PAVIMENTO SCIVOLOSO: IL CASO DELL'ALLIEVO CHE SCIVOLA IN BAGNO
- LA CADUTA PER DIFETTO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO



1. IL CASO DELL'ALUNNO CHE CORRENDO INCIAMPA NELLA FASCIA ANTISCIVOLO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

- La caduta della minore è avvenuta esclusivamente in **ragione del comportamento del tutto imprevedibile e non prevenibile di quest'ultima** che, all'entrata dell'istituto si recava nell'aula presumibilmente correndo ed inciampava alla fascia antiscivolo. Rispetto a tale dinamica alcuna omessa vigilanza può essere imputata agli insegnanti. Infatti, premesso che quest'ultima non può che essere adeguata alla età degli allievi ed al comportamento naturalmente esigibile da questi ultimi, **non poteva pretendersi che gli stessi venissero accompagnati in aula, ad uno ad uno, e per mano**. Solo, infatti, in questo caso si sarebbe evitato il sinistro.
- Si deve ricordare che il fatto è avvenuto **nel corridoio di una scuola**, ambito nel quale i bambini si spostano tutti i giorni e dove non è infrequente che gli alunni corrano.
- Oltretutto va subito precisato che, alla luce delle foto prodotte da parte attrice, la fascia in questione fosse destinata al passaggio pedonale e avesse funzione di antiscivolo e che pertanto consente **di escludere che il manufatto in parola costituisse una cosa intrinsecamente pericolosa per le sue caratteristiche**.
- Al riguardo si ritiene che trattandosi di caduta del tutto accidentale e stante pure la repentinità del verificarsi della caduta, evento né prevedibile né prevenibile in base alla ordinaria diligenza e che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi contesto durante il tempo di affidamento degli alunni a scuola
- **TRIB. BARI, SEZ. III, 8 GIUGNO 2012**

2. IL CASO DELL'ALUNNO CHE CADE DA UNA SEDIA: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

Non è ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando" in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità

CASS. CIV., SEZ. III, 18 NOVEMBRE 2005, N.24456





3. IL CASO DELL'ALUNNO CHE INCIAMPA SU UN BANCO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

- Poiché all'epoca del fatto la minore risultava avere **sette anni**....può agevolmente presumersi che fosse in grado di muoversi e spostarsi autonomamente all'interno dell'aula scolastica.
- Il fatto, poi, che questa fosse di ridotte dimensioni o che il banco fosse erroneamente posizionato non implica alcuna responsabilità degli enti convenuti (neppure per responsabilità da cose in custodia), dal momento che non è dato ravvisare né una situazione di insidia proveniente – per dinamismo interno o per altri fattori esterni di perturbazione- dalla cosa, né l'inadempimento a norme prudenziali con riferimento al tipo di evento verificatosi.
- **Può cioè tranquillamente sostenersi che una bambina di sette anni debba essere normalmente in grado di muoversi senza inciampare nei banchi della propria aula**, e che se al contrario un evento del genere si verifica ciò non dipende da responsabilità di alcuno, ma solo da fatalità (e cioè da caso fortuito) come può accadere a qualsiasi persona, di qualsiasi età, in qualsiasi contesto.
- Neppure rileva l'eventuale accertamento sull'assenza di protezione sugli spigoli dei banchi: a parte il fatto che appare ben difficilmente credibile che dei banchi possano essere “affilati”, la ricostruzione del fatto sopra riportata **esclude che i banchi possano integrare un pericolo per dei bambini di età tale da potersi autonomamente muovere all'interno degli ambienti scolastici.**

TRIB NAPOLI, 10 LUGLIO 2009 N. 8761 – TRIB. NAPOLI N. 10768/10

La caduta su pavimento scivoloso

- 1. ipotesi di pavimento bagnato per l'imminente pulizia dello stesso: in tale evenienza è d'uopo **dimostrare in giudizio la previa segnalazione del pericolo** al fine di potersi riconoscere un'ipotesi di caso fortuito.
- 2. In secondo luogo, l'indagine deve soffermarsi sul **luogo** in cui i siffatti liquidi erano presenti, diversa essendo l'ipotesi in cui sia bagnato il pavimento
 - delle scale o dei corridoi, e dunque di locali accessibili al personale scolastico
 - da quello in cui risulti bagnato il pavimento dei bagni, in cui gli allievi, anche se minori (e con l'eccezione di quelli non autosufficienti), non possono essere accompagnati per evidenti ragioni di riservatezza.
- 3. l'obbligo di vigilanza gravante sul personale scolastico si modula diversamente in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, di guisa che si impone un **approccio casistico**, atto a valorizzare il contesto fattuale in cui l'infortunio ha avuto luogo.



4. IL CASO DELL'ALLIEVO CHE SCIVOLA IN BAGNO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La negligenza addebitata all'insegnante - per non avere accompagnato l'allieva in bagno o per non avere incaricato di ciò altro dipendente della scuola - non sussisteva attesa l'età di quasi sei anni della bambina e l'ubicazione del bagno, circostanze che non imponevano l'accompagnamento; inoltre, la caduta, con le conseguenti lesioni, era stata provocata da un evento assolutamente imprevedibile quale la perdita di equilibrio; l'accompagnamento non poteva neppure ritenersi imposto dall'obbligo di sorveglianza cui erano tenuti gli operatori scolastici secondo la direttiva impartita dal Consiglio comunale, e ciò attese la concrete modalità di svolgimento del fatto lesivo.

CASS. CIV., 22 GIUGNO 2005, N. 13406

Infortunio per difetto di manutenzione dell'edificio scolastico

1

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici pubblici rientra nella competenza dell'ente proprietario, e segnatamente del Comune, per gli edifici che ospitano le scuole dell'infanzia, quelle primarie di primo e secondo grado e della Provincia, per i locali su cui insistono gli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 3, lettera A) e B) della legge n.23/96

2

Alla stregua della citata norma, poi, la manutenzione ordinaria può essere delegata all'Amministrazione scolastica, su preventiva richiesta e solo in ipotesi di contestuale messa a disposizione dei fondi, dovendo considerarsi la prefata delega inefficace ove essi difettino

3

La conseguenza dell'inefficacia della delega si appunta nella esclusiva responsabilità dell'ente delegante in ipotesi di pregiudizi derivanti da difetto di manutenzione ordinaria dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e nella conseguente non invocabilità di una concorrente responsabilità dell'amministrazione scolastica

Infortuni etero-cagionati

- La responsabilità è di tipo extracontrattuale
- La responsabilità extracontrattuale è disciplinata, di regola, all' **art. 2043.**^{[1][2]}^[SEP] *Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*
- Per gli infortuni scolastici viene in rilievo una norma speciale
- L'art. 2048, co. 2, c.c. disciplina la responsabilità dei precettori per fatto illecito *“dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.
- Tale norma introduce, sotto diversi profili, un regime derogatorio rispetto a quello posto dall'art. 2043 c.c., che costituisce il paradigma della responsabilità aquiliana.




ART 2048 C.C. V/S ART 2043 C.C. QUATTRO PROFILI DEROGATORI

1. **In primis**, l'operatività della norma è circoscritta, quanto al danneggiante, *“ai precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte”*, diversamente dal disposto di cui all'art. 2043 c.c., il quale si riferisce, in modo generale, a *“chi ha commesso il fatto”*, senza pretendere che il danneggiante rivesta una qualifica soggettiva. La nozione di precettore è intesa, da dottrina e giurisprudenza, in senso ampio: si ritiene, infatti, che siano precettori gli insegnanti pubblici o privati di qualsiasi ordine e rango, a prescindere dal titolo in forza del quale l'insegnamento è svolto e dalla durata dell'incarico ; per maestro, invece, deve intendersi il soggetto presso il quale viene svolta una attività di apprendistato, abbia essa ad oggetto un mestiere, una professione, o un'arte in senso stretto.
2. **In secondo luogo**, la norma tipizza una responsabilità per fatto altrui, atteso che colui che commette il fatto (alunno) è diverso da colui che è obbligato a risarcire il danno che ne sia derivato (precettore).
3. **In terzo luogo**, la disposizione in rassegna pone una presunzione che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, attiene alla colpa
4. L'art 2048 norma sanziona il personale docente solo allorché il fatto illecito venga commesso dagli allievi durante il tempo in cui sono loro affidati, non rilevando ex art. 2048 c.c. le condotte illecite poste in essere al di fuori di tale **arco temporale**.

Infortuni eterocagionati

IL RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA – art.2048 c.c.



l'onere probatorio del **danneggiato** si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato all'educatore
Tanto basta a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza

Spetta al "precettore" fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la **sorveglianza** sui minori affidati con una diligenza **idonea** ad impedire il fatto, e cioè a quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.

L'obbligo di sorveglianza è parametrato in base all'età ed in relazione al normale grado di maturazione degli alunni



Infortuni etero-cagionati La responsabilità dei genitori per “culpa in educando”

All'interno dell'art. 2048 c.c. sono previste due diverse fattispecie speciali di responsabilità per fatto altrui
Art. 2048 c.c. co 1; *Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.*



Infortuni etero-cagionati La responsabilità dei genitori per “culpa in educando”

Quali contenuti assume l'obbligo educativo nei confronti dei figli minori il cui assolvimento esclude la responsabilità dei genitori ex art. 2048?

- Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si **manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.** CASS. CIV., 6 DICEMBRE 2011, N. 26200
-
- i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, **devono provare di non avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c**
- Dai vari insegnamenti forniti dalla S.C. è possibile evincere un principio generale secondo cui "impedire il fatto illecito" significa non solo **dimostrare di avere educato il figlio secondo i criteri di una buona educazione imposti dalla legge**, ma anche avere esercitato una **sorveglianza concreta consona alla personalità ed alle tendenze tipiche del carattere del minore.**



Infortuni etero-cagionati

La responsabilità dell'amministrazione scolastica può concorrere con quella dei genitori?


La responsabilità del genitore ex [art. 2048, primo comma, c.c.](#) e quella del precettore ex [art. 2048, secondo comma, c.c.](#), per il fatto commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persone idonee a vigilarlo e controllarlo, **non sono tra loro alternative** giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (rispondendo dell'adeguatezza della vigilanza il precettore cui il minore è stato affidato) ma non anche da quella di colpa in educando rimanendo pertanto i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore mentre si trovava sotto la vigilanza di terzi, di aver impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Civ. sez. III n. 12501/2000). Per superare la presunzione di colpa in educando il genitore deve provare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito nonché a correggere quei difetti (imprudenza, leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato; opera di educazione in cui è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa.

TRIB. L'AQUILA, 23 NOVEMBRE 2009

Danno da spinta

Caso	<p>1 un allievo riporta una lesione fisica in dipendenza dall'impatto derivante dal comportamento doloso di terzi, e precipuamente di un compagno di scuola, il quale volontariamente, a mezzo per l'appunto di una spinta, determini la caduta in avanti del danneggiato.</p>
Problema	<p>2 sussumibilità in art. 2048 co 2 oppure 2048 co1 ?</p>
2048 co2	<p>3 Si ritiene che il docente non possa essere ritenuto responsabile allorquando sia stato presente in aula e abbia adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a scongiurare la situazione di pericolo, ma cionondimeno l'evento si sia verificato in modo repentino ed imprevedibile</p>
2048 co 1	<p>4 Se dunque il fatto illecito del terzo, ove imprevedibile e non evitabile, è idoneo a costituire un fattore causale sufficiente a descrivere la dinamica eziologica del fatto, residua l'ascrivibilità alla <i>culpa in educando</i> dei genitori della condotta lesiva.</p>

Quando?



Infortunio durante la ricreazione

IL CASO DEGLI ALUNNI CHE GIOCANO A CALCETTO DURANTE L'INTERVALLO IN UN CORTILE : ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE

- **Non** può certamente sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante addetto alla sorveglianza dei ragazzi durante l'ora di ricreazione sia quella di **impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno** che i suoi alunni possano patire mentre giocano, e tanto più se giocano con un pallone, essendo, invece, sua obbligazione quella di controllare il **rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento del gioco** (ad esempio che non scoppino risse), di **valutare che il campo non sia effettivamente impraticabile** o che le **scarpe** di un alunno non siano assolutamente inadeguate
- L'insegnante ha l'obbligo di impedire la pratica di un tipo di gioco (e dunque ha un obbligo di prevenzione del rischio) solo quando il grado di prevedibilità di un evento supera la soglia di ciò che è prevedibile solo come accidentale.


Infortunio durante la ricreazione

IL CASO DEL LANCIO DEL CANCELLINO DURANTE LA RICREAZIONE E IN ASSENZA DEL DOCENTE: CASO IN CUI È STATA AFFERMATA LA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNANTE

- L'art. 2048 c.c. prevede che "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."
- La norma, con previsione pacificamente applicabile al personale dell'amministrazione scolastica, pone a carico di maestri e precettori, **tra cui rientra senz'altro l'amministrazione scolastica**
- Nel caso in esame, è senz'altro ravvisabile un "fatto illecito" nella condotta del S., che ha riconosciuto di avere intenzionalmente colpito il M., provocandogli lesioni, pur se il suo intento dichiarato era solo quello di lasciare l'impronta di gesso sugli abiti del compagno; va comunque osservato che, anche se si fosse trattato di una condotta meramente colposa, non verrebbe meno la **presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c.**
- Ritene il giudicante che nel caso in esame la prova liberatoria non sia stata né offerta né raggiunta.



Quando?




Infortunio all'ingresso ed all'uscita di scuola

1. Problema dell'arco spazio-temporale entro cui si iscrive l'obbligo di sorveglianza gravante sul personale scolastico.
2. Ci interroga sul momento a partire dal quale l'obbligo di vigilanza trasmigra dai genitori (o dai rappresentanti legali) in capo al personale scolastico




Infortunio all'ingresso ed all'uscita di scuola

ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO FAVOREVOLE



non si può dilatare la responsabilità del personale scolastico fino al momento dell'ingresso a scuola, perché altrimenti si anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale il personale della *scuola* non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.


*“gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorchè l'allievo si trovi **all'interno della struttura**, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ.”* Cass. Civ., sez. III, 6 novembre 2012, n. 19160.



ORIENTAMENTO MINORITARIO - L'obbligo in parola si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, mentre il limite interno della responsabilità è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.

TRIB. MILANO, SEZ. X, 18 GIUGNO 2012

Quando?



L'infortunio sportivo

- Per infortunio sportivo si intende il nocumento subito dal danneggiato in dipendenza dello svolgimento di attività ginnica, a prescindere dalla circostanza che il medesimo sia stato causato dal fatto illecito di terzi.
- Eventi infortunistici si registrano frequentemente durante lo svolgimento delle lezioni pratiche di educazione fisica, stante il dinamismo che connota tale disciplina e, con esso, il moltiplicarsi delle occasioni di contatto fisico con terzi o di autolesione per non corretta esecuzione dell'esercizio intrapreso.



L'infortunio sportivo

L'orientamento dominante ritiene che la presenza concorrente delle seguenti circostanze sia idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di vigilanza gravante sul docente, con conseguente ascrizione dell'infortunio al caso fortuito.

1

presenza del precettore nel contesto spaziale in cui si è verificato l'evento pregiudizievole;

2

previa dimostrazione delle manovre idonee ai fini della corretta esecuzione dell'esercizio

3

puntuale vigilanza sullo svolgimento a regola d'arte dell'attività sportiva

L'infortunio sportivo

In particolare l'obbligo di prevenzione →

E invero, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario **anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale** (Cass. 2657/2003).



L'infortunio sportivo

1. IL CASO DELLO STUDENTE CHE SI INFORTUNA DURANTE LA CORSA DI RISCALDAMENTO PERCHÉ COLPITO DA UNA PIGNA LANCIATA DA UN COMPAGNO : AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNANTE

- IL FATTO: La classe aveva iniziato a fare lezione con il consueto riscaldamento effettuato di corsa lenta in gruppo sul campo esterno della succursale. All'improvviso un alunno colpiva con un calcio una pigna che si trovava sul campo in questione, la cui traiettoria finiva contro il viso dell'alunna C. e precisamente sulla bocca.
- IL GIUDIZIO: Alla luce di tali risultanze, ritiene il giudicante che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull'insegnante preposto, che durante l'espletamento dell'attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto

•
TRIB. ROMA, SEZ. II, 30 SETTEMBRE 2008, N. 18941

IL CASO DELLO STUDENTE CHE DISATTENDE LE PRESCRIZIONI FORNITE DALL'INSEGNANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO GINNICO. SI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

IL CASO

- La professoressa radunava gli alunni nella palestra della scuola e li faceva riscaldare lasciandoli correre intorno al perimetro della palestra. Durante la fase di riscaldamento il piccolo D.B. usciva dall'allineamento che gli allievi osservavano, tentando di superare nella corsa il compagno Da.A.; nel momento in cui veniva ripreso dall'insegnante per tale improvvida condotta, cadeva in terra insieme a quest'ultimo, probabilmente a causa di uno scontro di gambe. Dopo l'incidente la professoressa accompagnava l'alunno al bagno in quanto aveva del sangue sulla bocca e constatava che lo stesso aveva un taglio sul labbro e un dente scheggiato. Quindi si recava in segreteria perché fosse avvisata la madre del minore

IL GIUDIZIO

- Alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi la responsabilità dell'istituto scolastico in ordine all'infortunio subito dall'alunno D.B., avendo l'insegnante di educazione fisica correttamente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e custodia della classe di appartenenza del minore, durante l'ora di lezione dalla stessa svolta nell'osservanza di regole comportamentali assolutamente pertinenti.
- Al contrario, l'incidente per cui è causa è direttamente riconducibile alla condotta inottemperante del minore, avendo egli disatteso le direttive impartitegli dalla professoressa circa le modalità di espletamento dell'attività ginnica; con la conseguenza che nulla avrebbe potuto fare l'insegnante per impedire il fatto(art. 2048, terzo comma, cod. civ.).

L'infortunio sportivo

Il caso dell'esercizio ginnico atipico

- Ipotesi di infortuni occorso al minore durante lo svolgimento di esercizi ginnici ricompresi non nei programmi ministeriali.
- esercizi cd. atipici, in quanto esulanti dalla programmazione didattica.



L'infortunio sportivo

Un primo quesito investe la stessa ammissibilità di tali esercizi

- Al riguardo, come è noto, essa è massimamente garantita già a livello costituzionale, *ex art. 33 Cost.*, che al primo comma recita *“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”*.
- art. 21 della legge n. 59/97 che inserisce il progetto autonomistico in una più ampia esigenza di decentramento amministrativo e di valorizzazione delle peculiarità dei contesti territoriali.
- Ne consegue che all’interrogativo concernente l’ammissibilità di esercizi ginnici atipici può agevolmente fornirsi risposta affermativa



L'infortunio sportivo


L'INFORTUNIO OCCORSO DURANTE L'ESPLETAMENTO DI UN ESERCIZIO GINNICO CD. ATIPICO- AFFERMATA LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

IL CASO → Si trattava di lanciarsi ventre a terra, dopo una breve corsa, su un tappeto ripieno di materiale attutente gli urti, del tipo normalmente utilizzato per raccogliere i saltatori dopo il superamento delle asticelle in atletica. Sfortunatamente tizio saltò sul tappetone con troppa foga. Ricadde in parte oltre lo stesso colpì il suolo

IL GIUDIZIO → Al caso si applica il principio giurisprudenziale ormai pacifico per cui la responsabilità della scuola va valutata secondo un **parametro contrattuale** per cui compete all'attore semplicemente allegare un inadempimento della scuola all'obbligazione (di legge e da contratto) di salvaguardare la salute degli alunni, e provare che dai fatti ipotizzati sia derivato un danno.

- in caso di attività con caratteri sperimentali e contro la scuola si adduca il carattere insufficientemente sperimentato, od imprudentemente eseguito, dell'attività, ovvero la sua pericolosità, **la prova della non pericolosità dell'esercizio**, quale prova del pieno adempimento al dovere di custodia degli allievi, deve essere fornita dalla scuola stessa.
- Nel caso concreto **la prova di una sufficiente sperimentazione non pare** coincidere con la constatazione, solo pratica, per un tempo anche piuttosto lungo, del carattere innocuo dell'esercizio.
- Piuttosto la scuola avrebbe dovuto provare una sperimentazione dotata di un minimo di scientificità o, almeno di tecnicità (es. col commissionamento di uno studio sulle forze in gioco o, più semplicemente, la sperimentazione in condizioni limite da parte di insegnanti o altri volontari più adulti di bambini delle elementari). TRIB. GENOVA, SEZ. II, 23 SETTEMBRE 2011

Quando?



L'infortunio durante il viaggio di istruzione

- Il viaggio d'istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente una felice alternanza di momenti di svago e di apprendimento, di confronto con gli altri compagni, anche di altre classi, e con il personale docente al di fuori del contesto istituzionale strettamente inteso.
- A seguito della codificazione dell'autonomia didattico-organizzativa delle amministrazioni scolastiche, valorizzata dall'art. 21 della legge 59/97 e attuata dal d.p.R. 275/99, spetta al singolo istituto ogni decisione in materia. In particolare, le competenze in materia sono suddivise tra il consiglio di istituto e il collegio dei docenti. Al primo spetta invero la definizione di criteri di massima *“nell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, mentre spetta al secondo individuare i criteri in sede di programmazione dell'azione educativa”* (art. 7, D.lgs. n. 297/1994).

L'infortunio durante il viaggio di istruzione

Quali contenuti assume l'obbligo di vigilanza dei docenti accompagnatori di una gita scolastica?

La prestazione di vigilanza dell'istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, **assume connotati particolari**: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di **limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza**, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed **un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile**, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo; deve al contempo ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o autolesivi: sicché, tranne il caso di un'evidente e manifesta condotta volta a porre in essere tali atti o ad essi seguita (come quella di assunzione di stupefacenti o alcolici), non vi è modo idoneo di prevenirla o di reprimerla; **per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo**, consistente, quanto alla gita scolastica, nella **scelta di vettori e di strutture alberghiere** che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza.

CASS. CIV., SEZ. III, 8 FEBBRAIO 2012, N. 1769

COME STENDERE LA RELAZIONE INFORMATIVA



COSA INVIARE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO

1. Dichiarazioni rilasciate dall'insegnante o dagli insegnanti di turno;
2. Dichiarazioni rilasciate da eventuali testi presenti all'atto dell'infortunio, o da compagni di classe, da citare in giudizio quali testimoni;
3. Dichiarazioni rilasciate dal personale di servizio di turno al momento dell'infortunio;
4. Copia della polizza assicurativa relativa agli infortuni occorsi agli alunni durante l'orario scolastico, con allegate le eventuali condizioni aggiuntive;
5. Copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, con allegate le eventuali condizioni aggiuntive;
6. Copia della denuncia di sinistro indirizzata alla Soc. Assicuratrice.

Casi e giurisprudenza

«LE RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Profili penalistici»

Proc dello Stato. Valeria Romano



Le responsabilità del dirigente scolastico

:

- 1 La responsabilità civile
- 2 La responsabilità penale
- 3 La responsabilità amministrativa
- 4 La responsabilità disciplinare



Le differenze tra la responsabilità civile e penale

:



Diritto penale - definizione

:

- 1 Studia le norme che disciplinano i reati - fatti illeciti con sanzioni penale – distinzione con illecito civile ed amministrativo
- 2 Complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, applicate attraverso il procedimento penale
- 3 Carattere afflittivo
- 4 Garanzie – principio di legalità



Principio di legalità

Definizione base: principio indicato anche con il brocardo latino *nullum crimen sine lege* che esprime il divieto di punire un fatto se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Predeterminazione del diritto al fatto.

Definizione fornita dalla Corte Costituzionale "il principio in forza del quale rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quale debba essere la qualità e la misura della pena, sempre che siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità"(cfr. sentenze nn. 161/1976 e 1/1975)



Riferimenti normativi del principio di legalità

- 1 Art. 25 co. 2 Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso
- 2 Art. 1 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite.
- 3 Art. 199-200 c.p.: Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge



Corollari del principio di legalità

1

- PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ/
DETERMINATEZZA/PRECISIONE

principio in forza del quale il **Legislatore** penale che qualifica un certo fatto come reato deve:

- a. descrivere con sufficiente determinazione la condotta incriminata e le sanzioni penali conseguenti alla sua commissione (PRECISIONE)
- b. sussumere nelle fattispecie penali fatti empiricamente e processualmente provabili (DETERMINATEZZA)

2

DIVIETO DI ANALOGIA

Divieto di ascrivere ad una norma penale un significato più ampio di quello risultante dalla sua portata letterale o di estenderne l'operatività a casi ivi non previsti


3

RISERVA DI LEGGE

monopolio del legislatore su scelte di incriminazione



Struttura del reato



Soggetto attivo e soggetto passivo

Soggetto attivo	Soggetto passivo
Si definisce soggetto attivo di un reato colui che pone in essere una condotta conforme a una fattispecie astratta di reato.	Definizione È soggetto passivo del reato il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
Sulla base del soggetto attivo i reati possono distinguersi in: <ul style="list-style-type: none">• Reati comuni e propri, a seconda che siano realizzabili da qualunque soggetto attivo o solo da coloro che rivestano particolari qualifiche.	Sulla base del soggetto attivo i reati possono distinguersi in: <ul style="list-style-type: none">• Reati a soggetto passivo determinato• Reati a soggetto passivo indeterminato (strage art 422)• Reati qualificati dal soggetto passivo <p style="text-align: center;">RILEVANZA SOSTANZIALE</p> <ul style="list-style-type: none">• 61 n.10 aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale• 62 n.5 fatto colposo del soggetto passivo• 62 n. 2 provocazione• art 50 consenso

Nesso causale

Definizione: collegamento eziologico tra la condotta e l'evento. Derivazione causale

Ratio: L'addebito della responsabilità penale collegata al verificarsi di un evento lesivo richiede che il soggetto lo abbia materialmente cagionato – finalismo rieducativo della pena

Rif norm Art 40 co 1: Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione



Elemento soggettivo – dolo

DEFINIZIONE: forma più grave di colpevolezza
rappresentazione e volontà del fatto tipico

- Volontà/ voluntas agendi: tensione dell'individuo verso un risultato, attivazione dell'agente in vista del raggiungimento di uno scopo, proiezione teleologica verso l'offesa. La volontà presuppone la consapevolezza di ciò che si vuole

- Rappresentazione: conoscenza degli elementi essenziali del fatto. Substrato razionale alla stregua del quale in base al quale si forma la volontà di agire



Elemento soggettivo – colpa

Riferimento normativo: art 43 co 3: il delitto "è colposo o contro l'intenzione quando l'evento , anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di regole, ordini e discipline.

Elementi costitutivi della colpa:

- 1 • Non volontà dell'evento
- 2 • Violazione delle regole cautelari: violazione di regole scritte o assiologica (colpa specifica e generica) regole a contenuto precauzionale.
- 3 • Rimproverabilità soggettiva,. Rimproverabilità dell'inosservanza. Esigibilità osservanza. Si è discusso sui parametri del giudizio.

Differenze tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

	responsabilità contrattuale	Responsabilità extracontrattuale
Prescrizione	10 anni	5 anni
RIMEDI	<ul style="list-style-type: none">- Risarcimento- Adempimento- Risoluzione	Risarcimento
Onere della prova	SU 13533 del 2001 Il creditore: prova: fonte-titolo del diritto di credito, allega inadempimento Debitore: adempimento, caso fortuito forza maggiore	Art 2697 Il danneggiato deve provare: Fatto, Nesso, Danno – evento, danno-conseguenz, el. Soggettivo
Regresso	1298	2055
Capacità	Necessaria capacità di agire	Sufficiente la capacità naturale

Casi e giurisprudenza

La responsabilità amministrativo-contabile:



Corte dei Conti

Responsabilità amministrativo-contabile

DEFINIZIONE



«Forma di responsabilità che riguarda il pubblico dipendente il quale venga meno ai propri obblighi di servizio, cagionando un danno economicamente rilevante all'ente di appartenenza (danno erariale)»

Riferimenti normativi

- ▶ **Art. 28 Cost:**
- ▶ Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d.p.R. n. 3/57)
- ▶ Leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.”
- ▶ Legge 20 dicembre 1996, n. 639 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”.
- ▶ Art. 31-32 del Decreto interministeriale 44 del 2001
- ▶ **Art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**

Art. 28 Cost

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Responsabilità amministrativo-contabile

Natura giuridica della responsabilità amministrativo-contabile

- ▶ la tesi della natura *para-penalistica* – relative critiche (la responsabilità amministrativa, oltre ad una finalità sanzionatoria condivisa con responsabilità penale, ha anche una funzione risarcitoria estranea alla responsabilità penale)
- ▶ la tesi della natura *civilistica sub specie contrattuale* – relative critiche (l'addebito della responsabilità presupporrebbe l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'amministrazione ed il dipendente, si giunge paradossalmente ad escludere la responsabilità amministrativa del funzionario di fatto)
- ▶ tesi della natura *civilistica sub specie extracontrattuale* – relative critiche (la responsabilità aquiliana non presenta gli elementi specializzanti)
- ▶ tesi (da preferire): si tratta di una responsabilità sui generis, connotata da **elementi specializzanti**: danno erariale, rapporto servizio o impiego.



Elementi strutturali della responsabilità amministrativa

- ▶ sussistenza di un vincolo funzionale tra il danneggiante e l'ente pubblico - rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione;
- ▶ condotta consistente nell'inosservanza di obblighi di servizio;
- ▶ elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;
- ▶ danno erariale;
- ▶ nesso eziologico tra violazione degli obblighi di servizio e pregiudizio patrimoniale

DEFINIZIONE DANNO ERARIALE



«Danno economicamente valutabile nei confronti della pubblica amministrazione. La menomazione del patrimonio erariale può conseguire direttamente dall'omesso, o irregolare adempimento degli obblighi di servizio (per danneggiamento, perdita e/o deterioramento di un bene pubblico) o anche, indirettamente, dalla condotta produttiva di un danno diretto contro terzi»

- ▶ **danno diretto:** danno cagionato direttamente al patrimonio dell'ente pubblico
- ▶ **danno indiretto:** pregiudizio inferto al privato, diretto danneggiato dalla condotta del dipendente, cui segue il risarcimento ad opera dell'amministrazione che sopporta il relativo onere